



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21/02/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 11106 /2018 (+ 11109/2018 + 480/2020) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art.. 22 e ss. L. 689/1981 in materia di lavoro – previdenza" e vertente

TRA

NASTA IMPIANTI S.N.C. DI NASTA FRANCESCO & C. in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Emanuele Pappagallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta alla via Laviano n. 100 - opponente -

E

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avvocati Erminio Capasso, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, e Piera Messina, per procura generale alle liti, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto – opposto –

NONCHE'

AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. , rapp.ta e difesa dagli avvocati Vincenzo Porciello (nel giudizio contrassegnato dal n.r.g. 11106/2018), Alfredo Martucci Schisa (nel giudizio contrassegnato dal n.r.g. 11109/2018) e Loredana Donatiello (nel giudizio contrassegnato dal n.r.g. 480/2020) ed elettivamente domiciliata come in atti – opposta -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 21/12/2018, recante il n.r.g. 11106/2018, la parte opponente in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820180004248101000, notificato via pec in data 13/11/2018, avente ad oggetto la richiesta del pagamento dell'importo di euro 7.042,80, a titolo di agevolazioni contributive non dovute, ai sensi dell'art. 1 comma 118 legge 190/2014 (finanziaria 2015), per l'assunzione del dipendente Di Gaetano Gennaro per il periodo dal 09/2016 al 04/2017.

A sostegno della predetta opposizione asseriva la nullità dell'avviso di addebito per omessa motivazione nonché la decadenza dell'Inps dall'azione di recupero in quanto la stessa non era stata azionata entro il 31/12 dell'anno successivo alla presunta evasione contributiva.

Nel merito deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria azionata atteso che il lavoratore Di Gennaro, all'atto dell'assunzione, era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire delle predette agevolazioni contributive in quanto nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 aveva un contratto di lavoro a tempo determinato con la Nasta Impianti per il periodo dal 31/01/2014 al 31/12/2014, cessato poi il 18/12/2014 e che lo stesso lavoratore, nei sei mesi

antecedenti alla assunzione del 07/05/2015, non aveva alcun rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

Deduceva, inoltre, l'erroneità delle sanzioni applicate atteso che, nella fattispecie in esame, non vi era stata alcuna evasione contributiva in quanto l'azienda aveva regolarmente comunicato l'assunzione del predetto lavoratore.

Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare l'avviso di addebito impugnato con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva e concludeva, come in atti per il rigetto della domanda con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Con successivo ricorso depositato, in data 21/12/2018, recante il n.r.g. 11108/2018, la parte opponente in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820180004247891000 , notificato via pec in data 13/11/2018, avente ad oggetto la richiesta del pagamento dell'importo di euro 12.326,75 , a titolo di agevolazioni contributive non dovute, ai sensi dell'art. 1 comma 118 legge 190/2014 (finanziaria 2015), per l'assunzione del dipendente Di Gaetano Gennaro per il periodo dal 05/2015 al 08/2016

A sostegno della predetta opposizione asseriva la nullità dell'avviso di addebito per omessa motivazione nonché la decadenza dell'Inps dall'azione di recupero in quanto la stessa non era stata azionata entro il 31/12 dell'anno successivo alla presunta evasione contributiva.

Nel merito deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria azionata atteso che il lavoratore Di Gennaro, all'atto dell'assunzione, era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire delle predette agevolazioni contributive in quanto nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 aveva un contratto di lavoro a tempo determinato con la Nasta Impianti per il periodo dal 31/01/2014 al 31/12/2014, cessato poi il 18/12/2014 e che lo stesso lavoratore, nei sei mesi antecedenti alla assunzione del 07/05/2015, non aveva alcun rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

Deduceva, inoltre, l'erroneità delle sanzioni applicate atteso che, nella fattispecie in esame, non vi era stata alcuna evasione contributiva in quanto l'azienda aveva regolarmente comunicato l'assunzione del predetto lavoratore.

Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare l'avviso di addebito impugnato con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva e concludeva, come in atti per il rigetto della domanda con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Con successivo ricorso depositato, in data 23/01/2020 recante il n.r.g. 480/2020, la parte opponente in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820190007900552000 notificato via pec in data 15/12/2019, avente ad oggetto la richiesta del pagamento dell'importo di euro 10.672,00, a titolo di agevolazioni contributive non dovute, ai sensi dell'art. 1 comma 118 legge 190/2014 (finanziaria 2015), per l'assunzione del dipendente Di Gaetano Gennaro per il periodo dal 05/2017 al 05/2018;

A sostegno della predetta opposizione asseriva la nullità dell'avviso di addebito per omessa motivazione nonché la decadenza dell'Inps dall'azione di recupero in quanto la stessa non era stata azionata entro il 31/12 dell'anno successivo alla presunta evasione contributiva.

Nel merito deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria azionata atteso che il lavoratore Di Gennaro, all'atto dell'assunzione, era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire delle predette agevolazioni contributive in quanto nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 aveva un contratto di lavoro a tempo determinato con la Nasta Impianti per il periodo dal 31/01/2014 al 31/12/2014, cessato poi il 18/12/2014 e che lo stesso lavoratore, nei sei mesi antecedenti alla assunzione del 07/05/2015, non aveva alcun rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

Deduceva, inoltre, l'erroneità delle sanzioni applicate atteso che, nella fattispecie in esame, non vi era stata alcuna evasione contributiva in quanto l'azienda aveva regolarmente comunicato l'assunzione del predetto lavoratore.

Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare l'avviso di addebito impugnato con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva e concludeva, come in atti per il rigetto della domanda con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva, nei giudizio indicati in epigrafe l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Disposta la riunione dei procedimenti in epigrafe, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di

conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opponente ha censurato gli avvisi di addebito impugnati sotto svariati profili attinenti alla legittimità dei medesimi dal punto di vista formale (segnatamente, la carenza di motivazione, la tardiva notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione) onde tale azione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi da proporsi, a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica degli atti impugnati

La decadenza scaturente dall'inosservanza del termine prescritto dall'art. 617 c.p.c. è rilevabile d'ufficio né sul punto sono riscontrabili diverse interpretazioni, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione *“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale”* (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489).

Sostiene inoltre il Supremo Collegio con motivazione del tutto condivisibile: *“Non rileva in contrario la mancata indicazione nella cartella del termine entro cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi, poiché la prescrizione dell'indicazione delle "avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento" (D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2) deve intendersi riferita alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata, come si evince dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto ("Per le entrate diverse da quelle indicate nel comma 1, che si riferisce alle entrate amministrate dal Ministero delle finanze, ciascun soggetto creditore provvede a fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori)"* (cfr. Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489). Il termine di giorni cinque è stato modificato in quello di giorni venti, a seguito della novella del 14 Maggio 2005 n.80, con effetto dal 1 marzo 2006.

Ne deriva che, poiché nel caso di specie le opposizioni riunite, fondate su vizi formali e del procedimento di riscossione degli avvisi di addebito *de quibus*, sono state proposte oltre il termine di giorni 20 dalla ricezione degli atti medesimi (notifica ava 32820180004248101000: 13.11.2018 e ricorso depositato in data 21.12.2018; notifica ava 32820180004247891000 : 13.11.2018 e ricorso depositato in data 21.12.2018; notifica ava. 32820190007900552000: 15/12/2019, ricorso depositato in data 23.01.2020) le stesse devono essere dichiarate inammissibili.

Al contrario le opposizioni, per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria, avverso gli avvisi di addebito in oggetto, sono tempestive essendo state proposte entro il termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 46/99.

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato (ribadendo la natura di sovvenzione pubblica degli sgravi, in qualsiasi forma concessi) che, quando l'ente agisce per il pagamento dell'obbligazione contributiva, sul cui ammontare riferito all'intero (cioè senza la riduzione conseguente agli sgravi) non vi è contestazione, si tratta di accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi.

Conseguentemente, l'azienda o il privato che invochi questo suo diritto (ancorché con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps, per la residua parte dei contributi non riscossi ovvero, come nel caso di specie, opponendosi all'avviso di addebito o alla cartella di pagamento) è tenuto, ex art. 2967 c.c., a dimostrarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 1756/01, n. 256/01, n. 10055/02, n. 19262/2002, n. 3207/03, n. 19262/03, n. 4064/04 e , ancora, n. 16351/2007).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, invero, nell'affermare che, in tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, in quanto si tratta, sul piano concettuale e probatorio, di eccezioni modificative, in senso riduttivo, dell'obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. lav., 9.3.2006, n. 5137).

Ed ancora : *“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto”* (cfr. Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002); *“l'onere di provare l'esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell'obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L'Inps, quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell'istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione”* (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 4067 del 2004).

Incombe, quindi, sull'opponente, l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la poter fruire degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

In definitiva, circa l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi deve richiamarsi il principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte, secondo cui, “in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei

necessari requisiti (cfr. , ex plurimis, Cass. , nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007)” (Cass. sez. lav. N. 25818/2014).

Applicando tale principi, alla fattispecie in esame, deve concludersi che è l'opponente a dover provare la sussistenza del diritto allo sgravio e non viceversa.

Ciò premesso, va rilevato come, con gli avvisi di addebito impugnati, sono stati recuperati gli esoneri contributivi, ai sensi dell'articolo 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, relativi all'assunzione, avvenuta in data 7.5.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Di Gaetano Gennaro.

In particolare la parte opponente aveva proceduto all'assunzione del lavoratore Di Gennaro non rispettando i vincoli introdotti dalla predetta Legge di Stabilità dell'anno 2015.

In particolare la citata norma stabilisce, tra i requisiti per poter godere dei predetti sgravi contributivi, che il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (dal 1.10.2014 al 31.12.2014), non deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società controllate e/o collegate ed ancora che non deve essere stato occupato, a tempo indeterminato, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, presso qualsiasi altro datore di lavoro.

Testualmente, invero, l'art.1, comma 118, della citata legge, per quel che interessa, recita "*l'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro*" ed ancora "*l'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge*" (01/10/2014-31/12/2014),

Ebbene ritiene questo decidente che la società opponente, non abbia soddisfatto l'onere sulla stessa incombente di provare che, nella fattispecie in esame, ricorrevano i presupposti per poter godere della agevolazioni contributive in questione.

Nel caso in esame, invero, dalla documentazione allegata dall'Istituto Previdenziale sono emerse le circostanze che seguono :

- Di Gaetano Gennaro veniva assunto dalla SMEI s.r.l. in data 07/05/2011 con contratto di apprendistato, quest'ultimo trasformato, successivamente, in contratto a tempo indeterminato (Cfr. comunicazione Unilav produzione telematica Inps) ;
- in data 01.02.2013, la SMEI s.r.l., a seguito dell'affitto del ramo di azienda, comunicava che il predetto lavoratore era passato alle dipendenze della Nasta Impianti s.r.l. con decorrenza dal 01.02.2013 al

31.01.2014. In tale Unilav, veniva precisato che tale assunzione era a tempo indeterminato (Cfr. comunicazione unilav produzione Inps);

- il fitto del ramo d'azienda, veniva poi prorogato (cfr. comunicazione unilav 0506113317968618 del 17.12.2013) fino alla data del 31.01.2018. Ebbene, anche in tale Unilav, veniva precisato che il Di Gaetano era stato assunto a tempo indeterminato;

- in data 16.12.2013, con comunicazione unilav 0506113317961346 la Nasta Impianti snc comunicava che il rapporto di lavoro con Di Gaetano Gennaro veniva trasformato dal 01.01.2014 da tempo determinato a tempo indeterminato ;

- il medesimo giorno, ovvero in data 16.12.2013, con comunicazione unilav 0506113217961429 la società opponente, annullava la precedente comunicazione 0506113317961346, in relazione alla qualifica del dipendente ovvero all'orario di lavoro, lasciando immutata la trasformazione prima avvenuta e la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero tipologia contrattuale A.01.00 (Cfr. annullamento comunicazione produzione telematica Inps) ;

- con dichiarazione unilav 0506314219646170 del 20.12.2014, in seguito al fallimento della SMEI s.r.l. veniva comunicato che, per il dipendente Di Gaetano Gennaro l'affitto del ramo di azienda era cessato anticipatamente a far data del 18.12.2014 e che , pertanto, che, a far data dal 18.12.2014 quest'ultimo, fino ad allora dipendente a tempo indeterminato della opponente, ritornava alle dipendenze della SMEI s.r.l. Ebbene, anche in tale unilav è sempre precisato che il dipendente Di Gaetano Gennaro era stato assunto a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro era stato trasferito, con fitto ramo d'azienda, alla società Nasta Impianti snc fino alla data del 18/12/2014 (cfr. comunicazione Unilav produzione Inps);

- con comunicazione unilav 0506114219652295 del 22.12.2014, stante il Fallimento della SMEI s.r.l. , ove aveva ripreso servizio , a causa della fine, a far dal 18.12.2014, dell'affitto del ramo di azienda, veniva comunicato che, per lo stesso lavoratore Di Gaetano Gennaro, era intervenuto il licenziamento collettivo a far data dal 22.12.2014. In tale Unilav è specificato ancora che il predetto era stato assunto a tempo indeterminato (cfr. comunicazione unilav in atti).

Il Di Gaetano poi, veniva riassunto, a tempo indeterminato dalla società ricorrente, in data 07/05/2015 con fruizione del predetto esonero contributivo (cfr. comunicazione Unilav in atti).

Orbene, tanto premesso, dalla documentazione sopra riportata, può ragionevolmente evincersi la circostanza che il predetto lavoratore fino al 18.12.2014 è stato dipendente a tempo indeterminato della Nasta Impianti snc, di talché nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della norma sopra citata normativa (legge di stabilità 2015), il predetto era già stato occupato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della società opponente (ovvero con il medesimo datore di lavoro) che ha, pertanto, usufruito indebitamente degli sgravi contributivi, in violazione dell'art. 1 comma 118 legge n. 190/2014 .

A nulla rileva la variazione Unilav n. 050611622287274, comunicata dalla società opponente (relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro del Di Gennaro da tempo indeterminato a tempo determinato), atteso che quest'ultima è intervenuta in data posteriore (24.10.2016) alla comunicazione - prevenuta alla parte opponente, in data 20.10.2016 - della nota protocollo n. 0293105 del 19.10.2016 con la quale l'Istituto diffidava il recupero delle agevolazioni contributive che la medesima società aveva indebitamente conguagliato, per l'assunzione avvenuta nel 2015 del dipendente Di Gaetano Gennaro, e non spettanti ai sensi dell'art. 1 comma 118 legge 190/2014 (cfr. allegati telematici produzione Inps). Inoltre, come già ampiamente indicato, negli unilav sopra citati ed allegati telematicamente dall'Istituto Previdenziale, veniva sempre ribadito che il predetto dipendente era stato assunto a tempo indeterminato.

A ciò va aggiunto che, dall'esame della predetta documentazione, è emerso che il rapporto di lavoro del Di Gaetano (si ribadisce assunto a tempo indeterminato), è stato trasferito alla SMEI s.r.l. in data 19.12.2018 fino al 22.12.2014, quando è intervenuto il licenziamento collettivo.

Ne consegue che, calcolando a ritroso i sei mesi antecedenti alla data di assunzione agevolata, alle dipendenze della Nasta Impianti s.n.c. (assunzione avvenuta in data 07.05.2015), appare insussistente anche l'ulteriore requisito previsto dall'art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) per poter usufruire delle agevolazioni contributive in oggetto, in quanto il predetto lavoratore, nei sei mesi precedenti alla predetta assunzione agevolata, è risultato occupato, a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro.

Nella specie, pertanto tenuto conto della documentazione prodotta dall'Inps, la parte opponente che invoca il suo diritto agli sgravi, non ha adempiuto all'onere su di sé incombente, ex art. 2967 C.c., di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto, non avendo all'uopo fornito adeguati elementi probatori attestanti la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dalla citata legge di stabilità per poter usufruire delle agevolazioni invocate, ed essendo, all'uopo, la prova orale articolata inammissibile in quanto generica e comunque non idonea a scalfire il quadro probatorio sopra descritto.

Ne consegue che la legittimità della pretesa creditoria azionata dall'Istituto Previdenziale.

Parte opponente ha altresì dedotto l'erroneità nel calcolo delle sanzioni, determinate ai sensi della legge n. 388/2000 art. 116 comma 8, lettera b), per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.

La censura risulta infondata.

Ai sensi del citato art. 116 comma 8 lettera " b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge...."

Ebbene, nella fattispecie in esame, appare sussistente il dolo dell'azienda opponente che, al fine di non restituire le agevolazioni contributive indebite, ha rettificato la dichiarazione di assunzione del dipendente Di Gaetano in data successiva alla diffida di pagamento comunicata dall'Inps.

Per tali ragioni le opposizioni riunite vanno rigettate.

La natura della pronuncia resa determina l'assorbimento delle altre eccezioni sollevate dalle parti opposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le opposizioni riunite
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21/02/2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi